

REGOLAMENTO SAFEGUARDING

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E

DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI

ART. 1

FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d'età.
2. Il presente Regolamento recepisce le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

ART.2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica a tutti i TESSERATI OPES aps, come previsto dallo Statuto.
2. Ai fini del presente Regolamento, assumono rilievo le condotte tenute nell'ambito dell'attività dell'Ente, ivi compreso lo svolgimento delle attività sportive.
3. Le condotte rilevanti, come previsto dal successivo art.3, possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese ma non solo:
 - a) di persona;
 - b) tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

ART. 3

MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICI DI CONDOTTA

1. L'OPES aps emana Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
2. Entro dodici mesi dalla comunicazione delle Linee Guida di cui al precedente comma 1, le Associazioni e le Società sportive affiliate predispongono e adottano modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. Tali modelli e tali

codici sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate.

3. Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 lo integrano con i modelli organizzativi e i codici di condotta di cui al comma precedente.
4. I modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e i codici di condotta di cui al precedente comma 2 sono affissi presso la sede della Affiliata.
5. Ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell’art. 16 del d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’Associazione o la Società sportiva che sia affiliata anche ad altra Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata, Ente di promozione sportiva o Associazione benemerita e opti per l’applicazione delle Linee Guida emanate da altro ente di affiliazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding di cui al successivo art. 4.

ART.4

COMPORAMENTI RILEVANTI

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
 - a) l’abuso psicologico;
 - b) l’abuso fisico;
 - c) le molestie e gli abusi sessuali;
 - d) il bullismo, il cyberbullismo;
 - e) l’abuso dei mezzi di correzione;
 - f) l’omissione negligente di assistenza (c.d. “neglet”).
2. A tal fine, vengono considerati:
 - a) per “abuso psicologico”, qualsiasi atto indesiderato incluso l’isolamento, l’aggressione verbale, l’intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato;
 - b) per “abuso fisico”, qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere una attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti;

c) per “molestie o abusi sessuali”, qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;

d) per “bullismo o cyberbullismo”. Per “Bullismo” deve intendersi qualsiasi forma d'oppressione, di prepotenza vittimizzante, in cui la vittima sperimenta ad opera di un coetaneo prevaricatore, una condizione di profonda sofferenza e svalutazione dell'identità. Deve comunque intendersi tale qualsiasi comportamento che sia connotato da 1) intenzionalità di provocare un danno ad un'altra persona o a più persone determinate; 2) sia reiterato nel tempo anche se con condotte distinte, che siano comunque connotate da un intento persecutorio; 3) una disparità di forza tra l'oppressore e l'oppresso, per cui il primo risulta più forte del secondo per forza fisica, psicologica oppure per età. Per “Cyberbullismo” deve, invece, intendersi quel comportamento aggressivo ed intenzionale, di una singola persona o di un gruppo, realizzato mediante strumenti elettronici (sms, mms, video, foto, emails, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi, ritenendosi comunque integralmente richiamato il disposto di cui al comma 1, comma 2, della L. n. 71/17 e successive modifiche.

e) per “abuso dei mezzi di correzione”, la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un Tecnico nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento dell'Ente;

f) per “omissione negligente di assistenza” (c.d. “neglect”), si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

3. In ogni caso, è considerata quale “molestia” e/o “abuso” ogni condotta che ha effetto discriminatorio circa la razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

ART.5

BUONE PRATICHE/COMPORAMENTI DA TENERE

1. I Tesserati, nello svolgimento delle attività sportive, sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
2. riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;
3. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando, in tal caso e senza ritardo, la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
4. programmare allenamenti adeguati nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

5. porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore;
6. ottenere, in caso di atleti minorenni, l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui la sala preposta alle attività sportive non sia usualmente frequentata;
7. prevenire, durante gli allenamenti collegiali, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
8. spiegare in modo chiaro ai fruitori della sala preposta alle attività sportive, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

ART.6

NATURA DELLE DISPOSIZIONI

1. Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento sono considerate illecite disciplinare ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto della OPES aps, ferma restando l'integrazione di fattispecie costituenti reato.

ART.7

CONOSCENZA ED OSSERVANZA DELLA SAFEGUARDING POLICY

1. I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo e a contribuire ai fini da questo perseguiti, anche per il tramite degli organi a tale scopo preposti.
2. Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della OPES aps. Gli organi territoriali dell'OPES, i Comitati Regionali garantiscono la massima diffusione del Regolamento e delle Safeguarding Policy.

ART. 8

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società sportive affiliate nominano, entro il 1° luglio 2024, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. La nomina del Responsabile con delega di funzioni, di cui al comma 1, è deliberata con apposito verbale dal Consiglio Direttivo della Associazione o Società. Allo stesso vengono conferiti poteri organizzativi, gestionali, di controllo e di autonomia per una corretta attuazione del “Modello di organizzazione, gestione e controllo e codice di condotta” approvato dal Consiglio Direttivo.
3. Il Responsabile dura in carica un anno e si rinnova tacitamente.
4. La nomina del Responsabile di cui al comma 1, da effettuarsi con l’apposito modulo precompilato allegato al presente Regolamento è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima nonché comunicata al Responsabile Nazionale delle politiche di Safeguarding, di cui al successivo art.9, mediante il deposito sulla piattaforma dell’Ente nella cartella “documenti” tipologia “Safeguarding”. In alternativa, per chi non avesse accesso alla piattaforma è possibile inviare il documento tramite mail pec all’indirizzo safeguardingopes@pec.it (per chi non possiede un indirizzo di posta elettronica certificata è stata creata anche la mail ordinaria safeguarding@opesitalia.it).

ART. 9

RESPONSABILE NAZIONALE DELLE POLITICHE DI SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all’art. 1, comma 1, è istituito presso l’Ente l’ufficio del Responsabile Nazionale Safeguarding, contattabile all’indirizzo mail safeguarding@opesitalia.it. Il Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione.

Il Responsabile Nazionale Safeguarding è nominato dalla Giunta Nazionale ed è scelto tra:

- a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico- sanitarie;
- b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
- e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
- f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
- g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.

2. In particolare, il Responsabile Nazionale Safeguarding:

- a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art. 2, nonché sulla nomina del responsabile di cui al precedente art. 3, segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate al Presidente Nazionale Procuratore sociale
- b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
- c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
- d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di Safeguarding dell'Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
- f. svolge ogni altra funzione attribuita dalla Direzione Nazionale.

ART.10

NOMINA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

COMPITI DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING

1. Con lo scopo di prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni di cui all'art.1 comma 2, è costituito presso l'OPES l'Ufficio del Responsabile Nazionale Safeguarding. E' responsabile delle politiche di Safeguarding ed è competente altresì per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nel rispetto delle competenze della giustizia sportiva, nonché per le azioni di prevenzione. Il Responsabile Nazionale Safeguarding è nominato dalla Giunta Nazionale OPES aps.
2. Il Responsabile Nazionale Safeguarding è scelto tra persone di spechciata moralità, comprovata esperienza nonché appartenenti ai seguenti ambiti: giuridico-legale, medico-sanitario o psicologico o sportivo.
3. In particolare il Responsabile Nazionale Safeguarding :
 - a. vigila sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle associazioni o società dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta di cui al precedente art.3 nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente art. 8 segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate all'Ufficio del Procuratore Sociale per i provvedimenti di competenza;
 - b. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione di cui al precedente art. 1, comma 1;
 - c. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;

d. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding dell'Ente all'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

e. fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;

f. svolge ogni altra funzione attribuita dalla Giunta Nazionale.

ART.11

FUNZIONI E FACOLTA' DEL RESPONSABILE DEL SAFEGUARDING

1. Il Responsabile Nazionale Safeguarding riceve, con le modalità di cui alle disposizioni del presente Regolamento, le segnalazioni relative alle condotte di cui all'art. 3 e/o alla mancata osservanza delle raccomandazioni previste all'art.4.

2. Il Responsabile Nazionale Safeguarding ha competenza per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso nonché per le azioni di prevenzioni con facoltà di:

a) richiedere relazioni o chiarimenti scritti a dirigenti e tecnici dell'Ente;

b) acquisire e/o chiedere l'esibizione a ogni tesserato di elementi utili al fascicolo in ogni forma;

c) effettuare ispezioni;

d) presenziare, senza darne alcun preavviso e informazione ad eventi, gare, manifestazioni, allenamenti e corsi organizzati dall'OPES aps, vigilando sul rispetto del presente Regolamento e agevolando la diffusione dei principi nello stesso contenuti;

e) acquisire in via diretta o delegata ogni informazione ritenuta utile al fascicolo;

f) raccomandare l'adozione e l'attuazione di disposizioni di legge e/o delle disposizioni emanate dal CONI e/o dal CIP nelle materie di cui al precedente art. 1;

h) raccomandare l'adozione di misure e iniziative volte alla diffusione della cultura del *safe sport* nonché del presente Regolamento.

3. All'esito di un procedimento o, ravvisata l'urgenza, anche in pendenza dello stesso, il Responsabile Safeguarding ha facoltà di:

a) formulare raccomandazioni di quick response, anche provvisorie, nonché ogni altra raccomandazione anche verso affiliate e/o tesserati;

b) formulare raccomandazioni per prevenire e/o evitare il ripetersi di pericoli o abusi nel futuro;

c) individuare misure e promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del presente Regolamento.

4. Degli esiti delle ispezioni e delle acquisizioni probatorie, se rilevanti, il Responsabile Nazionale Safeguarding informa l'Ufficio del Procuratore Sociale, per gli eventuali adempimenti di propria competenza, nei limiti di riservatezza di cui al successivo art. 16;

5. Il Responsabile del Safeguarding redige annualmente una relazione illustrativa che sottopone alla Giunta Nazionale OPES aps, nella quale indica il numero di segnalazioni complessivamente pervenute, i casi rilevanti per diretta conoscenza nello svolgimento del proprio incarico e le iniziative assunte in tale contesto.

6. Il Responsabile Nazionale Safeguarding può adottare apposito protocollo per la trasmissione delle informazioni e dei documenti con la Procura Generale dello Sport presso il CONI e presso il CIP.

7. Il Responsabile Nazionale Safeguarding può adottare un Protocollo di lavoro per la sua organizzazione e funzionamento, previo accordo con il Presidente Nazionale.

ART.11

RAPPORTI CON L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

1. In ogni caso l'Ente garantisce il supporto alle attività del Responsabile Nazionale Safeguarding per il tramite della Segreteria dell'OPES aps.
2. Il Procuratore Sociale e il Responsabile del Safeguarding collaborano per il contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione e/o sopruso, a tal fine condividendo eventualmente le informazioni rilevanti. Ferma la competenza del Responsabile del Safeguarding esclusivamente per la rimozione di pericoli e abusi presenti e la prevenzione di futuri, se nel corso degli accertamenti finalizzati alle funzioni di cui al precedente art. 10, il Responsabile del Safeguarding rinvenga fatti rilevanti per l'accertamento di eventuali responsabilità in relazione ad abusi o altre violazioni disciplinari compiute, trasmette gli atti all'Ufficio del Procuratore dell'Ente per competenza.

ART.12

DOVERE DI SEGNALAZIONE

1. I tesserati che vengono a conoscenza di comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e che coinvolgono Tesserati, anche minorenni, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore Sociale, direttamente o tramite il Responsabile del Safeguarding.
2. Il Responsabile Nazionale Safeguarding procede senza indugio a inoltrare la segnalazione all'Ufficio del Procuratore Sociale.

3. Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza nota al Segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.

ART.13

Tutela del segnalante e whistleblowing

1. L'OPES garantisce la riservatezza del segnalante qualora espressamente richiesto. Parimenti è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse al Procuratore Sociale o ad altro Organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e pericolo attuale, l'OPES aps istituisce il servizio di Whistleblowing Safeguarding sul sito internet istituzionale dell'OPES aps in apposita collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page.

3. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono trasmesse dal Segretario Generale dell'OPES all'Ufficio del Safeguarding e sono messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore Sociale.

4. L'OPES aps garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di Whistleblowing Safeguarding con le procedure e i regolamenti dell'Ente, ivi compreso il Codice Etico e le eventuali procedure previste nel PTPCT tempo per tempo vigente.

ART.14

CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA'

Il Responsabile Nazionale Safeguarding viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento nelle seguenti modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) segnalazione;
- 3) acquisizione di informazione anche dagli organi di stampa;
- 4) conoscenza a seguito di ispezione;
- 5) ricezione di segnalazione scritta inviata all'OPES aps, anche per il tramite del servizio di Whistleblowing.

ART.15

INIZIATIVE IN CASO DI CONOSCENZA DIRETTA

1. In caso di rilevazione diretta di comportamenti illeciti, il Responsabile Nazionale Safeguarding è tenuto a intervenire senza indugio, informando l'Ufficio del Procuratore Sociale. Il Responsabile Nazionale Safeguarding ha, altresì facoltà di acquisire ogni documento ritenuto utile, trasmettendone copia all'Ufficio del Procuratore Sociale.
2. Qualora il comportamento rilevato persista, Il Responsabile Nazionale Safeguarding dovrà:
 - a) sul luogo di gara, investire la Direzione di Torneo, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
 - b) durante allenamenti o raduni dell'Ente, investire i Responsabili di Struttura o i Tecnici responsabili;
 - c) in ogni caso, informare senza indugio l'Ufficio del Procuratore Sociale.
3. L'Ufficio del Procuratore Sociale e il Responsabile del Safeguarding possono, a fini di coordinamento per le rispettive competenze, partecipare alle reciproche attività istruttorie.

ART.16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile Nazionale Safeguarding, nonché eventuali consulenti/collaboratori coinvolti assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

ART.17

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nelle modalità e nei termini previsti dallo Statuto dell'OPES aps.

ART.18

MISURE PER LA DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.
2. L'OPES aps ne divulgherà i principi tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività sportive (luogo di gara, luogo di allenamento).
3. La mancata affissione del Regolamento, o la mancata esibizione del materiale correlato, costituisce illecito disciplinare ed è segnalato senza indugio al Responsabile del Safeguarding e al Procuratore Sociale per i provvedimenti di competenza.



ART.19

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI INFORMATIVI

1. L'OPES aps promuove l'organizzazione di seminari informativi aperti a tutti gli operatori.
2. L'OPES aps promuove l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, erogabili anche in modalità e-Learning, destinati ai Responsabili di cui all'art. 8.
3. Il calendario dei corsi e dei seminari verrà pubblicato sui siti istituzionali dell'OPES aps e dei Comitati Regionali OPES aps e ne verrà data massima diffusione attraverso i canali dell'Ente.



ART. 20

SANZIONI

1. Il mancato adeguamento da parte dell'Associazione o della Società sportive affiliata agli obblighi di cui al precedente art. 2, ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi dello Statuto dell'OPES.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

(trasmesso al CONI per gli adempimenti di competenza)

Titolo I

Disposizioni generali

art. 1. Ambito di applicazione

art. 2. Diritti e doveri

Titolo II

Principi fondamentali

art. 3. Finalità e oggetto

Titolo III

Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva

art. 4. Adozione dei modelli organizzativi e di controllo

art. 5. Contenuto minimo dei modelli organizzativi e di controllo

art. 6. Prevenzione e gestione dei rischi

art. 7. Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni

art. 8. Obblighi informativi e altre misure

art. 9. Obblighi ulteriori

Titolo IV

Codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione

art. 10. Adozione dei codici di condotta

art. 11. Contenuto minimo dei codici di condotta

art. 12. Doveri e obblighi dei tesserati

art. 13. Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

art. 14. Diritti, doveri e obblighi degli atleti

I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Linee Guida per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione sono rivolte a tutte le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate").
2. Le presenti Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

ART. 2. DIRITTI E DOVERI

1. Diritto fondamentale dei tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti dei tesserati.
2. L'OPES aps adotta misure per assicurare l'effettività dei diritti di cui al comma precedente e le relative tutele, con particolare riguardo alla tutela dei minori.
3. L'OPES aps uniforma la propria organizzazione, ivi comprese le articolazioni territoriali nonché gli organi e le strutture territoriali, alle disposizioni di legge in materia, nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
4. Le associazioni e le società sportive affiliate (di seguito anche solo "Affiliate") prevenendo e contrastano ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, in particolare se minori. A tal fine, informano i tesserati dei rispettivi diritti, favoriscono la diffusione delle politiche di safeguarding degli Enti di affiliazione e adottano misure e procedure per assicurare l'efficacia di tali politiche, anche mediante la formazione di lavoratori, collaboratori e volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, sono coinvolti nell'attività sportiva e sono a contatto con gli atleti.
5. L'OPES aps e le rispettive Affiliate, nonché i relativi tesserati, si conformano alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia e adottano ogni necessaria misura per favorire il pieno sviluppo fisico, emotivo, intellettuale e sociale dell'atleta, la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva nonché la piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.

II. PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 3. FINALITÀ E OGGETTO

1. Per la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, si perseguono almeno i seguenti obiettivi:

- a) la promozione dei diritti di cui all'art. 2 dei presenti Principi Fondamentali;
- b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- c) la consapevolezza dei tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
- d) l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle Politiche di Safeguarding, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;

e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f) l'informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g) la partecipazione delle Affiliate e dei tesserati alle iniziative organizzate dagli Enti di affiliazione nell'ambito delle politiche di safeguarding adottate;

h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding delle rispettive Affiliate.

2. Il raggiungimento dei predetti obiettivi postula l'adozione di misure e procedure di prevenzione e contrasto verso ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, o commissiva mediante omissione, e/o modalità, di persona o tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network, blog, programmazione di sistemi di intelligenza artificiale e altre tecnologie informatiche.

3. Un sistema idoneo a garantire la tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione" prevede almeno le seguenti fattispecie di abuso, violenza e discriminazione:

- a) l'abuso psicologico;
- b) l'abuso fisico;
- c) la molestia sessuale;
- d) l'abuso sessuale;
- e) la negligenza;

f) l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo, il cyberbullismo:

i) i comportamenti discriminatori.

4. A fini del comma precedente, si intendono:

a) per "abuso psicologico", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;

b) per "abuso fisico", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;

c) per "molestia sessuale", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

d) per "abuso sessuale", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriata o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;

e) per "negligenza", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;

f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;

g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima). i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

III. MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 4. ADOZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. Le Affiliate adottano, entro 12 mesi dall’emanazione delle presenti Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva conforme, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell’art 16 del d d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021. I modelli sono aggiornati con cadenza almeno quadriennale e prevedono meccanismi di adeguamento a eventuali modifiche e integrazioni delle predette Linee Guida o alle raccomandazioni del Responsabile Nazionale delle politiche di Safeguarding.

2. Le Associazioni e le Società sportive affiliate a più Enti conformano i propri modelli organizzativi e di controllo alle Linee Guida emanate da uno degli Enti di affiliazione e ne danno immediata comunicazione ai Responsabili Nazionali delle politiche di Safeguarding degli altri Enti di affiliazione.

3. I modelli di cui al comma 1 tengono conto delle caratteristiche dell’Affiliata e delle persone tesserate e si applicano a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività delle Affiliate.

4. L’OPES anche attraverso il proprio Responsabile Nazionale delle politiche di Safeguarding e il Procuratore Sociale sull’adozione da parte delle Affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle Linee Guida e sul loro rispetto.

ART. 5. CONTENUTO MINIMO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO

1. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono almeno (i) le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia, prevedendo:

a) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure preventive e attività periodiche di controllo idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi compresi i presenti Principi e le Linee Guida emanate dall’Ente di affiliazione, nonché idonee a individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, intervenendo anche sui relativi effetti;

b) in relazione alla dimensione dell’Affiliata e delle discipline sportive praticate, misure di contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, alla gestione delle segnalazioni nonché alla tutela dei segnalanti e assistenza alle vittime;

c) la definizione delle responsabilità in ambito endoassociativo in materia di prevenzione e contrasto di abusi, violenze e discriminazioni;

d) la specificazione delle conseguenze, anche in ambito endoassociativo, derivanti dalla violazione delle disposizioni e dei protocolli in materia di abusi, violenze e discriminazioni;

e) adeguate misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione nonché al monitoraggio periodico dei risultati;

f) misure idonee a garantire la massima diffusione e pubblicizzazione delle politiche di Safeguarding di cui alle lettere precedenti e, in particolar modo, delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi o comunque inosservanti dei suddetti protocolli organizzativi e gestionali;

g) misure idonee a garantire la trasmissione delle informazioni ai rispettivi Responsabili di cui al comma successivo, Responsabile Nazionale delle politiche di Safeguarding nonché all’Ufficio del Procuratore Sociale ove competenti;

h) misure idonee a garantire il coordinamento con il Responsabile Nazionale per le politiche di Safeguarding nonché il recepimento e l’attuazione delle relative raccomandazioni;

i) valutazioni annuali delle misure di cui alle lettere precedenti adottate dall’Affiliata, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

2. I modelli di cui all'art. 4 stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25 luglio 2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile Nazionale OPES per le politiche di Safeguarding alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva.

ART. 6. PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

1. Con riferimento a quanto previsto dal precedente articolo, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per l'individuazione delle specifiche aree di rischio nonché più in generale adeguati strumenti per la prevenzione e gestione dei rischi, prevedendo tra l'altro:

- a) l'adozione di adeguati strumenti per il pieno sviluppo della persona-atleta e la sua effettiva partecipazione all'attività sportiva;
- b) l'adozione di adeguati strumenti per l'inclusione e la valorizzazione delle diversità dei tesserati;
- c) l'adozione di adeguati strumenti di gestione e tutela dei tesserati, soprattutto minori, da parte dei tecnici e dei soggetti preposti, nel rispetto e promozione dei relativi diritti, durante gli allenamenti, le manifestazioni sportive e ogni attività anche collegata e connessa organizzata dall'Affiliata;
- d) la predisposizione di adeguati protocolli che assicurino l'accesso ai locali durante allenamenti e sessioni prova (soprattutto di tesserati minori) a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero a loro delegati;
- e) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare l'adozione e la diffusione di apposite convenzioni o patti "di corresponsabilità o collaborazione" tra atleti, tecnici, personale di supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti;
- f) l'adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo, informandone il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 e il Responsabile Nazionale delle politiche di Safeguarding;
- g) l'adozione di adeguati protocolli che consentano l'assistenza psicologica o psico-terapeutica ai tesserati;
- h) l'adozione di adeguati strumenti per incentivare la frequenza alla formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali previsti dall'Ente di affiliazione in materia di Safeguarding;



i) l'adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di specifiche convenzioni stipulate dall'Ente di affiliazione;

l) l'adozione di adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo:

m) ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica (come spogliatoi, docce, etc.);

n). viaggi, trasferte e pernotti;

o) trattamenti e prestazioni sanitarie (e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti;

iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello.

ART. 7. CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per il contrasto dei comportamenti lesivi e la gestione delle segnalazioni, prevedendo tra l'altro:

a) adeguati provvedimenti di quick-response, in ambito endoassociativo, da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi;

b) adeguati provvedimenti, in ambito endoassociativo, per ogni altra violazione delle disposizioni e dei protocolli di cui al modello stesso;

c) la promozione di buone pratiche e adeguati strumenti di early warning, al fine di favorire l'emersione di comportamenti lesivi, o evitare eventuali comportamenti strumentali;

d) la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse;

e) l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

a. presentato una denuncia o una segnalazione;

b. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;

c. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;

d. reso testimonianza in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

e. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding;

f. l'adozione di apposite misure e iniziative che sanzionino abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede.

In ogni caso i provvedimenti di cui alle lett. a) e b) devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento dell'Ente di affiliazione.

ART. 8. OBBLIGHI INFORMATIVI E ALTRE MISURE

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, i modelli di cui all'art. 4 stabiliscono adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione delle politiche di safeguarding e la trasmissione delle informazioni, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, prevedendo tra l'altro:

a) l'obbligo di immediata affissione presso la sede dell'Affiliata e pubblicazione sulla rispettiva homepage del modello di cui all'art 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

b) l'obbligo, al momento del tesseramento, di informare il tesserato o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del modello di cui all'art. 4 nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

c) l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5, al Responsabile Nazionale delle politiche di safeguarding nonché al Procuratore Sociale ove competenti;

d) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica presso i tesserati delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;

e) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;

f) adeguate misure per la diffusione di o l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;

g) un'adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;

h) adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni altra politica di Safeguarding adottata dall'Ente di affiliazione nonché dall'Affiliata.

ART. 9. OBBLIGHI ULTERIORI

- Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, i modelli di cui all'art. 4 prevedono comunque adeguati strumenti:
 - di tutela dei diritti di cui all'art 2 dei presenti Principi Fondamentali e di attuazione delle finalità di cui al comma 3 del precedente art. 3;
 - per la creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati;
 - per la rimozione degli ostacoli che impediscano l'espressione delle potenzialità degli atleti o la realizzazione di un ambiente sportivo sano, sicuro e inclusivo;
 - per la prevenzione concreta dei rischi di abuso, violenza e discriminazione, tenendo conto delle caratteristiche dell'Affiliata e delle persone tesserate, in particolare se minori;
 - per la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile e delle specificità di ogni disciplina sportiva.
- I modelli di cui all'art. 4 prevedono infine ogni altra iniziativa, misura o procedura necessaria all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al d.lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, dalle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI e dall'Ente di affiliazione in materia nonché, più in generale, necessaria alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.

IV. CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

ART. 10. ADOZIONE DEI CODICI DI CONDOTTA

- Le previsioni di cui al precedente art. 4 si applicano anche con riferimento ai codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

ART. 11. CONTENUTO MINIMO DEI CODICI DI CONDOTTA

- I codici di cui all'articolo precedente stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
 - al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
 - all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
 - alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;



d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;



e) alla valorizzazione delle diversità;



f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;



g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;



h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;



i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.



2. I codici di cui all'articolo precedente prevedono inoltre disposizioni:



a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;



b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.



3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:



a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti del Procuratore Sociale;



b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;



c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;



d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;



e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;



f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

ART. 12. DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;

b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;

d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 13. DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;

c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;

d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;

e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;

f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;

g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che espongono i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 14. DIRITTI, DOVERI E OBBLIGHI DEGLI ATLETI

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 11, i modelli di cui all'art. 10 stabiliscono tra l'altro i seguenti diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile di cui al comma 2 dell'art. 5 situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

* * *